



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Piazza Francesco De Benedictis – 81016 Piedimonte Matese (Ce)

Area Tecnica - Settore Territorio ed Ambiente

F. 82000790616 – P. IVA 00900390618

territorioambiente@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it Tel. 0823786447 – Fax 0823784430

N. Reg. Gen. 207 del 22.03.2017

N. Reg. Uff. Tecnico 64 del 22.03.2017

Oggetto: **“REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014.**
Aggiudicazione definitiva alla impresa “D’AGOSTINO ANTONIO” per l’intervento relativo ai lavori di recupero e riuso funzionale dell’ex Macello Comunale – nuova collocazione del Comando VV.UU. , protezione civile Locale, Ufficio di piano d’Ambito C4 per servizi essenziali ed assistenziali alla popolazione. CIG 61527111BD- CUP D11H14000160008

Il Responsabile del Settore *Territorio ed Ambiente*

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di G.C. n°31 del 03.02.2015 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori “*di recupero e riuso funzionale dell’ex Macello Comunale – nuova collocazione del Comando VV.UU., Protezione Civile Locale, Ufficio di piano d’Ambito C4 per servizi essenziali ed assistenziali alla popolazione*” per un importo complessivo di euro 2.200.000,00, redatto dall’*Filippo Mercorio* appositamente incaricato, di cui euro 1.622.916,62 per lavori a base di gara, euro 47.083,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 530.000,00 per somme a disposizione.
- In data 10.02.2015, prot. n°350/T.A./2083, veniva trasmessa alla Regione Campania, Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile, copia del progetto esecutivo con allegata documentazione amministrativa, al fine di consentire l’emissione del decreto di finanziamento, in ottemperanza da quanto richiesto dalla Regione con nota prot. n°2014.0348427 del 21.05.2014.
- Con Determina Dir. n.148/13 del 27.02.2015 veniva indetta una procedura aperta per l’affidamento dei lavori, così come definita dall’art.3, comma 37, dall’art. 53, comma 2, lett.a) e dall’art. 55 del D. Lgs. N°163 del 12.04.2006, da aggiudicare con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- Con Verbale di Gara n°5, del 09.06.2015, veniva stilata la graduatoria provvisoria, dalla quale si prendeva atto che l’impresa classificata al primo posto era la ditta “*D’Agostino Costruzioni*”, avendo totalizzato il punteggio più alto pari a 97,384/100. Le imprese classificate, al secondo e terzo posto risultavano, rispettivamente, essere “*Alcas srl*” e “*AV Costruzioni di Aversano Nicolina*”. La Commissione di gara valutava che le offerte delle prime quattro ditte apparivano anormalmente basse, e veniva deciso di assoggettare le prime due alla procedura di verifica prevista dal bando.
- In data 25.06.2015, la Commissione di gara prendeva atto della documentazione trasmessa dall’Impresa “*D’Agostino Antonio*” in data 22.06.2015 e dopo, attento esame della stessa, dichiarava la non sussistenza dei presupposti per cui l’offerta doveva ritenersi anomala.
- Da successivi accertamenti d’ufficio presso gli Organi Competenti, riguardo la ditta prima classificata, risultavano delle discordanze tra le dichiarazioni prodotte in sede di gara e quelle acquisite dalla Stazione

Appaltante presso la Procura della Repubblica in riferimento a quella dei carichi pendenti, per cui venivano ravvisati gli estremi per l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara, formalmente comunicato con nota prot. 10139 del 28.07.2015.

- Successivamente, il RUP dei lavori ing. Pietro Terreri, con nota prot. 10513 del 04.08.2015 comunicava formalmente all'Impresa "D'Agostino Antonio", l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 79 D. Lgs.163/2006.
- Con Determina Dir. n°52/2015, n° Reg. Gen. 544 del 10.08.2015 si avviavano le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta "Alcas srl" (risultata seconda nella graduatoria provvisoria) in sede di gara.
- In data 10.09.2015 veniva depositata l'Ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, Sezione I (n.01590/2015 Reg.Prov.Cau. e n. 4227/2015 Reg. Ric.) del 09.09.2015, in favore del Comune di Piedimonte Matese, che si pronunciava sul ricorso n°4227 del 2015 proposto dall'impresa "D'Agostino Antonio" contro il Comune di Piedimonte Matese e nei confronti delle imprese: "ALCAS s.r.l.", "Gma Costruzioni s.r.l.", Ati "TeknoEdilsnc di Iannotta Massimiliano", "AV Costruzioni s.r.l.", per l'annullamento della nota prot. n°2052 T.A. (n°10513) del 04.08.2015, recante il rigetto delle osservazioni prodotte dalla Impresa D'Agostino (prot. n°10627 del 29.07.2015) e l'estromissione della posizione di impresa prima classificata. Il T.A.R. respingeva così l'istanza cautelare, e fissava la trattazione di merito del ricorso per l'udienza pubblica del 18.11.2015(*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.1 sulla vicenda*).
- In data 10.09.2015 la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata per la verifica dell'anomalia dell'offerta della Impresa "Alcas srl", prendeva atto, con verbale n. 8, della ulteriore documentazione trasmessa dalla medesima a giustificazione dell'offerta formulata e, dopo attento esame della stessa, dichiarava la non sussistenza dei presupposti per cui l'offerta doveva ritenersi anomala.
- Da successivi accertamenti d'ufficio presso gli Organi Competenti, riguardo la ditta "Alcas srl" seconda classificata, risultavano delle discordanze tra le dichiarazioni prodotte in sede di gara e quelle acquisite dalla Stazione Appaltante presso la Procura della Repubblica in riferimento a quella dei carichi pendenti, per cui venivano ravvisati gli estremi per l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara, formalmente comunicato con nota prot. 11770/2289 T.A. del 14.09.2015.
- Con nota prot. 11845/2299/T.A. del 15.09.2015 veniva chiesto dalla Stazione Appaltante alla ditta terza classificata, "AV Costruzioni" con sede in via Napoli n. 15, 81030 Casapesenna (Ce), di voler fornire idonee giustificazioni circa l'offerta presentata, acquisite al protocollo generale dell'Ente in data 22.09.2015 al n. 12188. Contemporaneamente, veniva avviata la procedura per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta "AV Costruzioni" in sede di gara.
- In data 22.09.2015 veniva depositato il Decreto Monocratico del Presidente del Consiglio di Stato, Sezione V (n. 04294/2015 Reg. Prov. Cau. e n. 07829/2015 Reg. Ric.) del 22.09.2015 in favore del Comune di Piedimonte Matese, sul ricorso n°7829 del 2015 proposto dall'impresa "D'Agostino Antonio" contro il Comune di Piedimonte Matese e nei confronti delle imprese: "ALCAS s.r.l.", "Gma Costruzioni s.r.l.", Ati "Tekno Edil snc di Iannotta Massimiliano", "AV Costruzioni s.r.l.", per la riforma dell'Ordinanza Cautelare del T.A.R. Campania n°01590/2015, resa tra le parti, concernente l'affidamento di lavori. Con tale Decreto monocratico veniva respinta l'istanza proposta dall'appellante e veniva fissata, per la discussione, la camera di consiglio del 06.10.2015 (*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.2 sulla vicenda*).

- In data 01.10.2015, la Commissione di gara, con verbale n. 9 reso in seduta riservata per la verifica dell'anomalia dell'offerta di "AV Costruzioni", prendeva atto dell'ulteriore documentazione trasmessa dalla medesima ditta a giustificazione dell'offerta formulata e, dopo attento esame della stessa, dichiarava la non sussistenza dei presupposti per cui l'offerta sarebbe potuta essere ritenuta anomala.
- In data 01.10.2015 il RUP, con nota prot. 12630/2459/T.A. , comunicava formalmente all'impresa "Alcas srl", l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 79 D. Lgs.163/2006, in prosieguo all'avvio del procedimento di esclusione già comunicato con nota prot. 11770/2289 T.A. del 14.09.2015.
- In data 06.10.2015, veniva depositata l'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V (n. 04540/2015 Reg. Prov. Cau. e n. 07829/2015 Reg. Ric.) del 06.10.2015 in favore del Comune di Piedimonte Matese, concernente il ricorso n°7829 del 2015 dell'impresa "D'Agostino Antonio" contro Comune di Piedimonte Matese e nei confronti delle imprese: "ALCAS s.r.l.", "Gma Costruzioni s.r.l.", Ati "Tekno Edilsnc di Iannotta Massimiliano", "AV Costruzioni s.r.l." per la riforma dell'Ordinanza Cautelare del T.A.R. Campania n°01590/2015, resa tra le parti, concernente l'affidamento di lavori. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale respingeva l'appello e condannava l'impresa "D'Agostino Antonio" al pagamento delle spese del grado di giudizio (*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.3 sulla vicenda*).
- In data 12.10.2015, con Determina Dir. n.681/68, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in favore della Impresa "AV Costruzioni" di Aversano Nicolina, avente sede legale in Casapesenna (Ce) alla via Napoli n°15 – P.Iva 03848990614, avendo essa offerto:
 - migliorie progettuali quantificate in lordi € 97.635,39 , a totale carico della Impresa stessa;
 - un ribasso sui lavori del 9,00% , per cui l'importo di contratto veniva determinato in euro 1.523.937,50comprensivo degli oneri per la sicurezza.
- In data 12.10.2015, con apposito verbale, venivano consegnati, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, alla Impresa "AV Costruzioni" i lavori di cui trattasi, che dovevano essere ultimati nel periodo di 105 giorni naturali e consecutivi e dunque entro il 25.01.2016.
- In data 29.10.2015, con nota acquisita al prot. n.13939, la D.L. trasmetteva un "Computo Metrico Generale dell'Appalto" (C.M.G.A.), comprensivo delle Migliorie Offerte dall'Impresa Appaltatrice, sommante i lavori di progetto (pari a lordi € 1.622.916,62) ed i lavori migliorativi (pari a € 97.635,39) nonché gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 47.083,38), per complessivi euro 1.767.635,39 lordi a cui applicare il "ribasso virtuale" del 14,1639362%.
Tale ribasso virtuale era stato calcolato dalla D.L. nell'interesse ed a tutela della Amministrazione appaltante in uno alla proposta di procedere, nella successiva redazione della contabilità, con la decurtazione proporzionale durante l'avanzamento dei lavori del valore di quelli migliorativi aggiuntivi, utilizzando come valore finale quello di euro 1.720.552,01 (pari a 1.622.916,62 + 97.635,39), con un ribasso del 14,1639362% , in modo tale da poter ottenere alla fine della contabilità la corresponsione del solo importo di contratto di euro 1.523.937,50 pur avendo ottenuto l'esecuzione dei lavori migliorativi valevoli ulteriori euro 97.635,39.
- Successivamente, in data 03.11.2015, veniva sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n°16, registrato con invio telematico presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta con Serie 1T, Numero 1073 del 04.11.2015, con il quale la Amministrazione appaltante affidava l'esecuzione dei lavori all'impresa "AV Costruzioni" per un importo netto di euro 1.523.937,50compreso oneri per la sicurezza.
- In data 18.11.2015, veniva depositata l'Ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, Sezione Prima, (n. 01988/2015 Reg.Prov.Cau. e n. 05334/2015 Reg. Ric.) del 18.11.2015 a favore dell'impresa

“ALCAS. S.r.l.”, concernente il ricorso n°5334 del 2015 proposto dall’impresa “ALCAS s.r.l. ” contro Comune di Piedimonte Matese e nei confronti dell’impresa “AV Costruzioni di Aversano Nicolina” per l’annullamento, tra l’altro, della determina prot. 681/68 T.A. di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla “AV Costruzioni”. Il T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammetteva la ricorrente, con riserva, alla procedura di affidamento controversa. Fissava, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 27.01.2016 (*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.4 sulla vicenda*).

- In data 19.11.2015, l’Ufficio Area Tecnica - Settore Territorio e Ambiente - del Comune di Piedimonte Matese, con Determina Dir. n.768/75 provvedeva a recepire il suddetto "Computo Metrico Generale dell'Appalto", comprensivo delle Migliorie, nonché ad autorizzare il ribasso virtuale da utilizzare nella redazione degli atti contabili.
- In data 27.11.2015, con apposito **Verbale di Sospensione n°1**, venivano sospesi i lavori a seguito della predetta Ordinanza cautelare del T.A.R. Campania (n. 01988/2015 Reg.Prov.Cau. e n. 05334/2015 Reg. Ric.) del 18.11.2015.
- In data 30.11.2015, veniva depositato il Decreto Monocratico del Presidente del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, (n. 05324/2015 Reg.Prov.Cau. e n. 09858/2015 Reg. Ric.) del 30.11.2015 a favore del Comune di Piedimonte Matese, concernente il ricorso n°9858 del 2015 proposto dal Comune di Piedimonte Matese contro l’impresa “ALCAS s.r.l.” (che aveva agito nei confronti dell’impresa “AV Costruzioni”) per la riforma dell’Ordinanza Cautelare del T.A.R.Campania n°01988/2015, resa tra le parti, riguardante la procedura di gara d’appalto. Con Decreto monocratico veniva accolta l’istanza formulata dal Comune di Piedimonte Matese e per l’effetto veniva sospesa l’esecutività della Ordinanza appellata – col ripristino degli effetti degli atti impugnati in primo grado – sino al 17.12.2015. Veniva fissata, per la discussione, la camera di consiglio del 17.12.2015 (*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.5 sulla vicenda*).
- In data 01.12.2015, visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 30.11.2015, venivano fatti riprendere i lavori, giusto apposito **Verbale di Ripresa n°1**.
- In data 01.12.2015, prot. com.le 15501, veniva presentato il SAL n.1 per lavori netti eseguiti pari a euro 370.357,52, corrispondenti al 24,41% di avanzamento, per il pagamento del primo acconto sui lavori per euro 294.100,00 al netto della decurtazione, in quota parte, della anticipazione contrattuale percepita del 20%.
- In data 09.12.2015, a seguito della scoperta inaspettata di un locale interrato al di sotto di una porzione del corpo di fabbrica "C", venivano sospesi parzialmente i lavori limitatamente a tale parte di intervento, giusto apposito **Verbale di Sospensione n°2 parziale**.
- In data 17.12.2015, veniva depositata l’Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, (n. 05594/2015 Reg.Prov.Cau. e n. 09858/2015 Reg. Ric.) del 17.12.2015 a favore del Comune di Piedimonte Matese, concernente il ricorso n°9858 del 2015 proposto dal Comune di Piedimonte Matese contro l’impresa “ALCAS s.r.l.”, nei confronti dell’impresa “AV Costruzioni s.r.l.”, per la riforma dell’Ordinanza Cautelare del T.A.R.Campania n°01988/2015, resa tra le parti, riguardante la procedura di gara d’appalto. Il Consiglio di Stato accoglieva l’appello del Comune di Piedimonte Matese e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respingeva l’istanza cautelare proposta in primo grado (*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.6 sulla vicenda*).

- In data 08.01.2016, con apposito **Verbale di Sospensione n°3**, venivano sospesi i lavori , a seguito di note dell'Impresa del 04.01.16 [*che metteva in mora, ai sensi dell'art. 133 del Codice dei Contratti (DLgs 163/2006), in riferimento a fatture emesse (n.01/PA del 03.11.15 e n. 02/PA del 01.12.15) per un importo superiore al 25% di quello netto contrattuale e non ancora pagate, e che comunicava l'intenzione di avvalersi dell'art. 1460 del c.c.]e del 07.01.16 [con cui richiedeva la sospensione dei lavori] .*
- In data 29.01.2016 veniva pubblicata Sentenza definitiva del TAR Campania – Sez. I - n. 00576/2016 del 27.01.2016, con la quale veniva disposto l'obbligo per la Stazione Appaltate di dichiarare inefficace, ex art. 122 c.p.a. , il contratto di appalto stipulato con la Impresa AV Costruzioni, con la conseguente revoca dell'affidamento dell'appalto stesso per il subentro nella esecuzione dei lavori della ricorrente ditta "D'Agostino Antonio" (*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.7 sulla vicenda*) .
- In data 25.02.2016 con Decreto Monocratico del Consiglio di Stato n.594/16 del Reg.Prov.Cau. / 01473/2016 del Reg.Ric. del 25.02.2016 , depositato in pari data, veniva accolta la istanza cautelare avanzata dalla Impresa AV Costruzioni per la riforma della predetta Sentenza del TAR Campania n.00576/2016 del 27.01.2016, rinviando la discussione in camera di consiglio per il 22.03.2016(*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.8 sulla vicenda*) .
- In data 03.03.2016, a seguito di istanza del 27.02.2016 da parte della Impresa AV Costruzioni che chiedeva di essere autorizzata a completare alcune lavorazioni iniziate prima della sospensione del 08.01.2016, al fine di evitarne il danneggiamento, furono ripresi parzialmente i lavori limitatamente ai lavori di consolidamento delle murature ed all'intonaco, giusto apposito **Verbale di Ripresa parziale n°2**.
- In data 05.05.2016 veniva pubblicata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1812/2016, del 22.03.2016, con la quale veniva confermata la sentenza n. 576/2016 del 29.01.2016 del TAR Campania. Pertanto passava in giudicato l'obbligo per la Stazione Appaltante di dichiarare inefficace, ex art. 122 c.p.a. , il contratto di appalto contratto con la Impresa "AV Costruzioni", con la conseguente revoca dell'affidamento dell'appalto stesso per il subentro nella esecuzione dei lavori della Impresa "D'AGOSTINO Antonio" (*si trattava, qui, del pronunciamento di giustizia amministrativa n.9 e ultimo sulla vicenda*).
- Viste le predette definitive statuizioni giurisdizionali (Consiglio di Stato n. 1812/2016 e TAR Campania n.576/2016), in data 26.05.2016 il RUP invitava, a mezzo PEC, la D.L. a predisporre idoneo Ordine di Servizio alla Impresa uscente AV Costruzioni, col quale indicare le modalità di completamento delle opere avviate ed eventualmente non frazionabili ai fini della sicurezza e della buona riuscita dell'opera, nonché le modalità ed i tempi di rilascio del cantiere da parte della medesima Impresa.
- In pari data del 26.05.2016 la Direzione dei lavori emetteva Ordine di Servizio n°1, con il quale ordinava all'impresa uscente AV Costruzioni di continuare le lavorazioni di consolidamento di murature già in avanzato corso di svolgimento sul corpo di fabbrica "C", e impartiva termini ordinatori di 10 gg. per l'esecuzione delle stesse e di 10 gg. per lo sgombero ed il rilascio del cantiere.
- In data 08.06.2016 , prot. com.le 7785, veniva presentato il SAL n.2 per lavori netti eseguiti pari a euro 560.389,27 , corrispondenti al 36,93% di avanzamento, per il pagamento del secondo acconto sui lavori per euro 150.915,00 al netto della decurtazione, in quota parte, della anticipazione contrattuale percepita del 20% .

- Successivamente la D.L. convocava, con note del 28.06.2016 e 01.07.2016, la Impresa AV Costruzioni per il 01.07.2016 e il 04.07.2016 sul luogo delle opere per verificare la ultimazione delle stesse, anche al fine di redigere lo stato di consistenza di tutti i lavori dalla stessa eseguiti, necessario sia per liquidare il saldo delle lavorazioni alla impresa uscente (AV Costruzioni) e sia per poter definire il risarcimento in forma equivalente per la impresa subentrante (D'Agostino Antonio) in ottemperanza delle soprarichiamate statuizioni giurisdizionali intervenute sulla questione;
- A seguito del sopralluogo in cantiere del 04.07.2016 veniva redatto apposito **Verbale** con il quale veniva preso atto della ultimazione dei lavori ordinati dalla D.L. con ordine n.01 del 26.05.2016 e si confermava la permanenza della sospensione delle lavorazioni disposta in data 08.01.2016 .

Nello stesso verbale la D.L. si riservava la redazione della contabilità definitiva dei lavori effettuati dalla AV Costruzioni, con l'emissione del relativo stato di consistenza delle opere fino alla data del 04.07.2016.

- in data 03.08.2016 ed in data 18.03.2017, veniva trasmesso dalla Direzione dei Lavori lo **stato di consistenza** alla data del 04.07.2016 , che fissava in euro 700.102,19 l'importo lordo dei lavori eseguiti (esclusa offerta migliorativa, e pari ad un avanzamento del 41,9% rispetto all'importo lordo di progetto di 1.670.000,00), ai fini della determinazione delle definitive spettanze alla Impresa fuoriuscente AV Costruzioni ed al risarcimento in forma equivalente per la Impresa subentrante D'Agostino, in ottemperanza delle richiamate statuizioni giurisdizionali intervenute sulla questione;
- in data 10.08.2016, prot. com.le 10759, veniva trasmesso dalla Direzione dei Lavori la "*documentazione tecnica propedeutica al secondo affidamento*" con la distinzione tra i lavori effettuati da parte della Impresa AV Costruzioni e quelli ancora da effettuarsi da parte della subentrante Impresa D'Agostino; questi ultimi valgono un importo lordo di euro 1.000.230,00 di cui euro 8.462,03 quale incidenza interna della sicurezza sulle lavorazioni, oltre a oneri esterni per la sicurezza per euro 32.000,00; conseguentemente, l'importo lordo soggetto al ribasso del 10,051% risulta pari a 991.767,97 (=1.000.230,00 - 8.462,03) , e quindi il netto è pari ad euro 892.085,37; gli oneri per la sicurezza, interni ed esterni ai lavori, non soggetti a ribasso ammontano a euro 40.462,03 (=8.462,03 + 32.000,00) ; conseguentemente l'importo netto complessivo di contratto dovrà essere di euro 932.547,40 oltre IVA ;
- in data 09.11.2016 la D.L. ha emesso ordine di servizio n°2 per sistemazione di cumuli di materiali inerti in cantiere che potevano provocare danni a fabbricati terzi a confine, connessi a dilavamenti di acque meteoriche; sistemazione che l'Impresa AV Costruzioni ha eseguito nell'ambito delle attività di tenuta in custodia del cantiere;
- in data 13.12.2016, a seguito di conferimento incarico di Responsabile all'arch. Maria Cristina Volpe, con Decreto prot. n. 9 del Commissario Straordinario si è ricostituito il ruolo (indispensabile) di Responsabile dei Settori LL.SS.PP e Territorio e Ambiente;
- in data 23.12.2016, con nota prot. n. 769, l'arch. Maria Cristina Volpe, ha dichiarato di assumere la funzione di R.U.P. dell'intervento di cui trattasi, in sostituzione dell'ing. Pietro Terreri;

PRESO ATTO

Della propria Determina Dir. n.205 del 21.03.2017 con la quale si è provveduto alla presa d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1812/2016, del 22.03.2016, con la quale veniva confermata la sentenza n. 576/2016 del 29.01.2016 del TAR Campania notificata a questo Ente in data 05.02.2016 con la quale il

Giudice di prime cure ha intimato la dichiarazione di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto con la "AV Costruzioni"

CONSIDERATO CHE:

Nell'ambito delle procedure necessarie all'adempimento delle soprarichiamate statuizioni giurisdizionali intervenute sulla questione (*sentenze n. 576/2016 del 29.01.2016 del TAR Napoli e n. 1812/2016 del 05.05.2016 del Consiglio di Stato di conferma della predetta sentenza del TAR Napoli*) con le quali è stato disposto l'obbligo per la Stazione Appaltante di dichiarare inefficace, ex art. 122 c.p.a. , il contratto di appalto stipulato con la Impresa "AV Costruzioni", *con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione, o comunicazione in via amministrativa laddove anteriore, della sentenza all'amministrazione comunale*, cioè a far data dal 07.03.2016;

Si ritiene di dover disporre la revoca dell'affidamento dell'appalto all'Impresa "AV Costruzioni", mediante annullamento della Determina Dirigenziale n.681/68 del 12.10.2015, di aggiudicazione definitiva alla Impresa "AV Costruzioni" ed il subentro nella esecuzione dei lavori di che trattasi della Impresa "D'AGOSTINO Antonio", provvedendo, altresì, all'aggiudicazione definitiva in favore della stessa.

VISTO il T.U.E.L. D. L.vo 267/00;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010;

VISTO il D.L.vo 153/2014;

DETERMINA

- Di approvare la premessa che qui si intende riportata e trascritta.
- Di revocare l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, aggiudicati definitivamente all'Impresa "AV Costruzioni", con Determina Dirigenziale n.681/68 del 12.10.2015, dando atto che la medesima Determinazione debba ritenersi annullata;
- Di disporre, tenendo conto della verifica dei requisiti ex art. 38 D.L.vo 163/06 già eseguiti in sede di gara, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi, a favore della ditta D'AGOSTINO ANTONIO, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Maglioccoli 32, in attuazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1812/2016, del 22.03.2016, con la quale veniva confermata la sentenza n. 576/2016 del 29.01.2016 del TAR Campania;
- Di precisare che l'importo lordo dell'appalto è stabilito in euro 991.767,97 soggetto al ribasso del 10,051% e dunque netto di euro 892.085,37, oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e pari a 40.462,03 (di cui interni 8.642,03 ed esterni 32.000,00), per un importo netto complessivo di euro 932.547,40 oltre IVA ;
- Di dare atto che , in sede di trasferimento del cantiere al Comune da parte dell'Impresa "AV Costruzioni" lo stesso sarà, contestualmente, consegnato, sotto riserva di legge, alla Impresa D'Agostino Antonio e che l'ufficio si riserva, nelle more della stipula del contratto, di verificare la permanenza dei requisiti necessari a contrarre con la pubblica amministrazione da parte della medesima impresa.
- Di trasmettere la presente, alla Segreteria Generale per la registrazione e conservazione, all'Ufficio Albo pretorio per la pubblicazione e al Commissario Straordinario.

F.to Il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente e R.U.P.
Arch. Maria Cristina Volpe